



TRIBUNALE DI UDINE

2^a sezione civile

Il Tribunale di Udine, composto dai sigg.ri magistrati:

dott. Francesco Venier	Presidente
dott. Andrea Zuliani	Giudice rel.
dott. Gianmarco Calienno	Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n° 8/2019 C.P., instaurato da:

- **“IMPRESA EDILE F.LLI CHINESE S.n.c.”**, con sede in Gemona del Friuli, via Majano n° 17/1, in persona del socio Novello Chinese, con gli avvocati Roberto Casucci e Barbara Bortolussi

ricorrente;

con l'intervento di

- **Commissario Giudiziale del Concordato Preventivo “IMPRESA EDILE F.LLI CHINESE S.n.c.”**, dott. Daniele Englaro, non costituito;

- **Pubblico Ministero presso il Tribunale di Udine**, non costituito;

avente per oggetto: **omologazione di concordato preventivo.**

MOTIVI

Il concordato preventivo proposto ai suoi creditori da “IMPRESA EDILE F.LLI CHINESE S.N.C.” con atto depositato il 21/5/2020 e integrato in data 23/6/2020 giunge nuovamente all'esame del collegio, per la prevista omologazione, dopo che il tribunale lo ha ammesso con decreto del 25-29/6/2020, che i creditori lo hanno approvato a larghissima maggioranza (voti favorevoli pari al 91,84% dell'ammontare dei crediti ammessi al voto, con

dissenso espresso da un solo votante, pari allo 0,042% dei crediti ammessi al voto), che il commissario giudiziale ha espresso in senso favorevole il suo motivato parere e che nessuno si è costituito per proporre opposizione ai sensi dell'art. 180, comma 2°, legge fall. (nonostante la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio all'unico creditore dissenziente).

Il tribunale è ora chiamato a verificare “la regolarità della procedura e l'esito della votazione” e – di fronte ai riscontri positivi e al parere favorevole del commissario giudiziale, nonché all'assenza di opposizioni – può limitarsi a richiamare, per tutte le condizioni di ammissibilità del concordato, le considerazioni svolte e le opinioni espresse nel proprio decreto di ammissione.

Il concordato prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati, con la sola eccezione di un credito ipotecario, in parte declassato al chirografo, e il pagamento di tutti i crediti chirografari – *ab origine* e degradato – nella misura prevista del 35% (30%, secondo la stima del commissario giudiziale); il tutto in un arco temporale di 24 mesi a decorrere dalla data di presentazione della proposta.

Il “piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta” è stato ritenuto fattibile dal professionista indipendente scelto dal debitore e anche dal commissario giudiziale, in quanto basato su una valutazione molto prudentiale del valore commerciale degli immobili e degli impianti di produzione di energia che costituiscono la parte predominante dell'attivo disponibile. Come già rilevato nel decreto di ammissione, il giudizio di fattibilità di un concordato liquidatorio basato esclusivamente su stime del valore dei beni – e non anche su elementi più concreti, quali offerte irrevocabili d'acquisto a un determinato prezzo – non sarebbe di norma consentito, ma si deve tenere nella giusta considerazione il

fatto che la ricerca e l'acquisizione di tali elementi di valutazione più concreti sono state impedito o fortemente ostacolate, nei mesi scorsi e tuttora, dalle limitazioni imposte dalla normativa emergenziale volta al contrasto del contagio da *Covid-19* e dalla conseguente temporanea stasi del mercato.

Oltre a vendere gli immobili, il liquidatore provvederà a incassare i crediti già maturati e in maturazione, tra cui quelli derivanti dalla gestione degli impianti di produzione di energia e dai contratti di locazione pendenti, avviando ogni attività, anche giudiziaria, a tal fine necessaria. Tra i cespiti da gestire e liquidare vi sono anche tutte le partecipazioni societarie – dirette e indirette, della società e dei soci illimitatamente responsabili – o, meglio, le stesse società partecipate, essendo tutte quote di ampia maggioranza del capitale sociale.

Si tratta di un'attività di liquidazione ampia e complessa, che implica scelte discrezionali delicate, in particolare per quanto riguarda la gestione dei crediti e delle partecipazioni societarie. Su queste ultime, non può che valere quanto la ricorrente ha espressamente chiarito nella integrazione alla proposta depositata il 23/6/2020, ovvero che essa "rimette formalmente al liquidatore giudiziale il potere di nominare l'organo amministrativo della s.r.l. partecipata, ovvero di assumere direttamente l'incarico" (si fa riferimento alla sola "Verdalpe S.r.l.", ma in calce all'atto vi è una dichiarazione che riguarda anche le partecipazioni sociali del socio Novello Chinese). L'importanza di siffatte scelte del liquidatore e la conseguente necessità di eliminare anche solo il sospetto di una sua non perfetta indipendenza nell'assumere le relative decisioni, impongono di trascurare l'indicazione – contenuta nel ricorso, ma non quale contenuto della proposta – del nominativo di un professionista disposto ad assumere l'incarico, pur apprezzandosi la sottostante intenzione di contenere i costi della procedura.

In definitiva, il concordato preventivo proposto da “IMPRESA EDILE F.LLI CHINESE S.n.c.” deve essere omologato, essendo stato approvato dalla larghissima maggioranza dei creditori aventi diritto di voto, non essendoci opposizioni e stante la regolarità della procedura seguita.

Sotto il profilo esecutivo, oltre al liquidatore giudiziale, si rende necessaria la nomina del comitato dei creditori e si devono determinare le modalità della liquidazione.

In particolare, il liquidatore giudiziale provvederà: 1) alla immediata gestione delle partecipazioni sociali nel modo più proficuo ai fini dell'adempimento del concordato, nominando – se del caso – nuovi organi amministrativi o anche assumendo direttamente la carica di amministratore e/o di liquidatore delle società partecipate; 2) alla vendita di tutti i cespiti sociali, selezionando gli acquirenti mediante procedure competitive pubblicizzate secondo le previsioni di cui all'art. 490 c.p.c., in modo da assicurare, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati, e infine comparendo – con pienezza di poteri e senza necessità di altre autorizzazioni – in ogni atto diretto ad alienare i cespiti indicati nel piano alle condizioni e nei tempi dallo stesso previsti; 3) agli atti di ordinaria gestione, compresi i pagamenti dei debiti correnti e la riscossione dei crediti, agendo o resistendo in giudizio, ove ritenuto necessario o opportuno, senza alcun vincolo o limitazione, salva la necessità di previa autorizzazione del comitato dei creditori per conferire incarichi a professionisti di ogni genere, sottoponendo all'approvazione del comitato anche i relativi accordi sui compensi dovuti per quell'attività; 4) al deposito delle somme incassate in un apposito conto bancario o postale, mantenendovi un fondo disponibile per spese di procedura e imprevisti vari nella misura di € 100.000 e provvedendo con il resto – ogni qualvolta il deposito raggiunga o superi l'importo di €

350.000 – al pagamento immediato dei creditori concorsuali secondo quanto previsto nella proposta e nel piano, previa redazione di un progetto distributivo da sottoporre al visto del comitato dei creditori e all'approvazione del commissario giudiziale.

Il commissario giudiziale sorveglierà lo stato di attuazione del piano approvato e l'esecuzione dei pagamenti previsti, chiedendo in proposito ogni tre mesi dall'omologa al liquidatore giudiziale e alla società debitrice concordataria notizie e documenti. Analoghe notizie di riscontro acquisirà dai creditori interessati.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 182 legge fall., il liquidatore provvederà con periodicità semestrale dalla nomina alla redazione di un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione e trasmetterà copia del rapporto, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo, ai componenti del comitato dei creditori – per le loro eventuali osservazioni scritte – e altra copia, a mezzo di posta elettronica certificata, al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunicherà ai creditori a norma dell'articolo 31-*bis* legge fall.

Conclusa l'esecuzione del concordato, il liquidatore depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, comma 5°, legge fall.

Il presente decreto non è soggetto a gravame e dunque è fin da subito definitivo ed esecutivo. La procedura di concordato preventivo è dunque chiusa, salvi i compiti di sorveglianza di cui all'art. 185 legge fall.

P.Q.M.

Il Tribunale di Udine;

visto l'art. 180 legge fall.;

omologa il concordato preventivo cui "IMPRESA EDILE F.LLI

CHINESE S.n.c.” ha chiesto di essere ammessa con domanda depositata il 18/10/2019 e proposto ai creditori con atti depositati il 21/5/2020 e il 23/6/2020;

nomina liquidatore la dott.ssa Cecilia TONEATTO, con studio in Udine, via San Rocco n° 111 (C.F. TNTCCL70H56F205G), che agirà con i poteri di legge e attenendosi a quanto previsto nel piano e nella motivazione del presente decreto;

nomina, quali componenti del comitato dei creditori: “Intesa Sanpaolo S.p.A.”, rappresentata da “*Intrum Italy* S.p.A.”; “Contessi Franco & C. S.n.c.”; sig. Paul Tschurtschenthaler;

stabilisce gli obblighi informativi del liquidatore e gli obblighi informativi e di controllo del commissario giudiziale come indicati in motivazione;

dà atto, ai fini della decorrenza del termine di cui all’art. 186, comma 3°, legge fall., che l’ultimo adempimento previsto dal concordato è fissato al 31.5.2022;

manda al commissario per dare notizia del presente decreto ai creditori;

manda alla cancelleria per la comunicazione e la pubblicazione ai sensi dell’art. 17 legge fall.

Udine, 28/1/2021.

Il Presidente.

(dott. Francesco Venier)